

N. 969/19 R.G. SEQUESTRI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PER IL RIESAME

Il Tribunale composto dai signori Magistrati

Dott. Filippo Steidl

Dott. Gabriele Tomei

Dott.ssa Federica Albano

Presidente

Giudice rel.

Giudice

all'udienza del 10.2.2020, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [REDACTED] avverso il decreto di sequestro probatorio del PM presso il Tribunale di Roma in data 30.11.2019 eseguito il 2.12.2019.

OSSERVA

L'impugnazione è inammissibile.

Risulta agli atti che, nel dare esecuzione all'impugnato provvedimento del PM, la pg operante poneva sotto sequestro, nei confronti del [REDACTED] dispositivi tipo computer e telefonini dettagliatamente indicati nel verbale di pg del 2.12.19.

Ciò detto, occorre rilevare che il mezzo di impugnazione in parola è stato proposto avverso il richiamato provvedimento del PM che, tuttavia, non disponendo il sequestro del materiale informatico ed elettronico rinvenuto dalla pg, non è censurabile con l'odierno riesame.

Infatti, come emerge dalla lettura del decreto in rassegna, il PM ordinava il sequestro di quanto rinvenuto solo se pertinente ai reati di cui alla rubrica; specificando (dopo le formule di stile riguardanti cose o tracce degli illeciti) le *res* da sottoporre a vincolo probatorio con riferimento a proventi illeciti o a documentazione inerente i rapporti tra gli indagati e con eventuali altri correi.

Appare evidente che, in totale assenza di indicazioni circa i beni tecnologici da sequestrare e le finalità probatorie da soddisfare con il detto sequestro, tutto il materiale rinvenuto dalla pg (esplicitato nel verbale in questione) deve essere considerato *in vinculis* in forza di sequestro operato dagli operanti per loro diretta iniziativa. Sequestro che, come tale, pacificamente deve essere convalidato dall'AG precedente a norma di legge. Contro detta convalida è poi possibile esperire l'istanza di riesame, non essendo il verbale di pg autonomamente impugnabile.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, l'attività della pg necessita di convalida ex art 355 cpp tutte le volte in cui il decreto del PM non indichi l'oggetto specifico della misura cautelare reale ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò poiché siffatta indeterminatezza rimette, come nel caso in esame, alla discrezionalità dei verbalizzanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come *res delicti* (o pertinenza del reato), per la quale attività non definitiva è richiesto un controllo dell'AG.

Ne consegue che qualora il PM delegando la pg, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo decreto non è esperibile la procedura di riesame, che l'ordinamento riserva al decreto motivato con indicazione precisa delle cose da sequestrare emesso dal PM ex art 253 cpp (Cass pen sez V n.366 del 21.1.1999).



Per le superiori considerazioni, dovendosi ribadire nella ipotesi in questione, la assoluta omessa indicazione nel decreto di perquisizione e sequestro oggetto di gravame dei beni rinvenuti dalla pg e dovendosi, pertanto, affermare la natura di sequestro di iniziativa di quanto sequestrato dagli stessi verbalizzanti, il Collegio ravvisa la inammissibilità della presente istanza di riesame, perché rivolta contro provvedimento non impugnabile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nei termini precisati nel dispositivo.


PQM

Visti gli art 257, 324, 591 c.p.p., dichiara inammissibile il proposto riesame e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito:

Roma, 10.2.2020

Il Giudice estensore
Gabriele Tomei



Il Presidente
Filippo Steidl



Depositate in Cancelleria

11/02/2020



IL CANCELLIERE
Gabriele Tomei

